

ALLEGATO A)

Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art. 1 L.R. n.15 DEL 04/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani

Staff Intersettoriale Gare e Contratti

Procedura aperta per l'appalto relativo all' "Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" Mazara del Vallo. Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra". CUP: H92B17000290003 CIG: 7304791839.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando disciplinanti le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse, e alla procedura di aggiudicazione.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 680 del 11/12/2017, n. gen. 1933 del 12/12/2017 del 5° Settore e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.. Il bando di gara è pubblicato sul profilo del Libero Consorzio Comunale di Trapani www.consorziocomunale.trapani.it, sul sito Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti Attivi.

Il luogo di esecuzione dell'appalto è il Comune di Mazara del Vallo. Codice NUTS: ITG11 CPV : 45454000-4 Lavori di manutenzione straordinaria

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del *codice* è il Geom. Pietro Vitale.

Il Direttore dei lavori Arch. Antonino Gandolfo.

2. DOCUMENTI DI GARA

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Elaborati tecnici:

Caupitolato speciale d'Appalto, relazione tecnica, computo metrico lavori e sicurezza, elenco prezzi lavori e sicurezza, analisi prezzi e disegni.



- 2) Bando di Gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Modulistica per offerta costituita da :
 - Domanda di partecipazione (Alleg. A1)
 - Modulo DGUE ;
 - Modulo dichiarazione offerta economica (Alleg.B1).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.consorziocomunale.trapani.it.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno pervenire al RUP Geom. Pietro Vitale al seguente indirizzo di posta elettronica pvitale@provincia.trapani.it entro e non oltre i primi otto giorni successivi alla pubblicazione del presente bando. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'amministrazione oltre tale termine, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del *Codice*, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.consorziocomunale.trapani.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate solo in lingua italiana.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: provincia.trapani@cert.prontotpt.net e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO



Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" Mazara del Vallo. Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra". CUP: H92B17000290003 CIG: 7304791839.

Equivalenti alla Categoria OS3 CPV : **45454000-4** Lavori di manutenzione straordinaria.

Totale complessivo appalto € 76.037,03, importo soggetto a ribasso € 72.510,53 e costi della sicurezza specifica non soggetti a ribasso € 3.526,50.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante nella determinazione dell'importo posto a base di gara ammontano a € 24.112,30.

4. DURATA DELL'APPALTO IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 DURATA

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Capitolo 4, Art.4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA € 72,510,53 costi della sicurezza specifica non soggetti a ribasso € 3.526,50.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 45 del *Codice*, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del *Codice*, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del *Codice*, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazioni di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del *Codice* i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del *Codice* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del *Codice* è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art.48

comma 7 bis del *Codice*, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art.45 comma 2 lett.f del *Codice* rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di ordine comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete – contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete preveda mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di partecipazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un R.T.I. costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione;

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186- bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. n.165/2001.

Gli operatori economici devono possedere, **pena esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. White list**) istituito presso la prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede; oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. circolare ministero dell'interno protocollo 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d."black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04 maggio 1999 e al Decreto del Ministro delle economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità riportate nel modello di domanda costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 190/2012.

I partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali e concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione, devono essere in possesso** dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITO DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'attività corrispondente ai lavori da appaltare.

Il concorrente non stabilito in Italia o in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art.83 comma 3 del *Codice*, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.



Per la comprova dell'iscrizione qualora non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPASS il concorrente inserisce la relativa documentazione nel predetto sistema.

7.2 REQUISITO DI ORDINE SPECIALE

- Trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, gli Operatori Economici devono essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 come di seguito specificato:

a) importo dei lavori analoghi (*appartenenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto*) eseguiti direttamente, regolarmente e con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di ricevimento della presente lettera d'invito, non inferiore all'importo dei lavori da aggiudicare. Tale requisito deve essere dimostrato, in sede di gara, mediante un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni, compilando a tal fine il riquadro 1a) della sezione "C" della Parte IV del DGUE, indicando anche il numero e la data di emissione dei CEL che dimostrino i lavori di natura analoga eseguiti, per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto di affidamento, di modo che sia possibile, per la stazione appaltante, la verifica di quanto dichiarato dal concorrente in sede di gara, tramite interrogazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici sul portale AVCPass di Anac. Per indicazioni in merito alla determinazione del periodo di attività documentale e dei relativi importo e certificati, si faccia riferimento all'art. 83 del d.P.R. 207/2010;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di ricevimento della presente lettera d'invito. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). Tale requisito deve essere dimostrato, in sede di gara, dichiarando, nel riquadro 13) della Sezione "C" della Parte IV del DGUE, sia il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, sia la relativa percentuale di incidenza rispetto all'importo dei lavori eseguiti;

c) adeguata attrezzatura tecnica; tale requisito deve essere dimostrato, in sede di gara, mediante un elenco, contenente le essenziali indicazioni identificative, descrittivo dell'attrezzatura tecnica di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'appalto, a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio, compilando a tal fine il riquadro 9) della sezione "C" della Parte IV del DGUE.

I requisiti di cui sopra devono riferirsi alla natura dei lavori oggetto dell'appalto e devono essere dichiarati nell'istanza di partecipazione e relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPASS dal concorrente:

ovvero

Attestazione SOA in corso di validità per le categorie di lavori oggetto dell'appalto (Categoria OS3 Classifica I) che deve essere inserita nel sistema AVCPASS;

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE



I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) e) f) g) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati

L'iscrizione alla White list deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o da quelle esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrice e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

N. B. *nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazione in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice.*

La mandataria di un raggruppamento di tipo verticale ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice esegue le prestazioni indicate come principali anche in termini economici; le mandanti quelle indicate come secondarie.

7.3 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'iscrizione alla White list deve essere posseduta dalle imprese esecutrici.

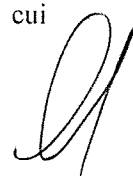
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti speciali ai sensi dell'art. 47 del *Codice* devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice direttamente dal consorzio medesimo salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del *Codice*, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui



all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del *Codice* avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del *Codice* a **pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art.89 comma 3 del *Codice* il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistono motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art.89 comma 5 del *Codice* gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti dell'ausiliario.

A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

9. SUBAPPALTO

Le lavorazioni del presente appalto non possono essere concessi in subappalto senza che nell'offerta siano state preventivamente individuate e senza l'osservanza integrale delle condizioni previste dal Codice (art. 105). Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Il mancato possesso di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. La verifica dei requisiti dichiarati dal subappaltatore è effettuata successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

E' causa di esclusione per gravi illeciti professionali come previsto dal comma 13 dell'art.80 del Codice

N.B. *Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del Codice.*

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, e precisamente di importo pari ad € 1.520,74, salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 6, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art 103 comma 1 del Codice.

Tale impegno, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, non è richiesto alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato depositati presso la tesoreria dell'Ente, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento presso la Tesoreria provinciale codice IBAN IT32 B051 3216 4007 0257 0121 580;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di cui all'art.93 comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditali.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditali.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

-http://www.bancaditali.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:



- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanti.

Nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrato mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 , del codice civile mentre ogni riferimento all'art. 30 della Legge 11 febbraio 94 n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice.

- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del CC, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti al regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
 - e) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussorio che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
 - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni trenta, a pena di esclusione, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93 comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta del possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 del Codice o di aggregazione di imprese di rete, il concorrente può

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese costituendo il raggruppamento siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice e di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria- a condizione che venga comprovato che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta- la presentazione della garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art.93 comma 6 del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2 della delibera dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, per la partecipazione alla gara Non sono tenuti ad alcun pagamento a favore dell'ANAC.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo, di cui al paragrafo **IV.1** del bando di gara; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, all'Ufficio posta in entrata Via Garibaldi N. 9 o allo Staff Intersettoriale Gare e Contratti della stazione appaltante sito in Piazza Vittorio Veneto n. 2 – Trapani - che ne rilasceranno apposita ricevuta.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.



Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica ed inalterabile recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su nastro adesivo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. **Si precisa che è opportuno evitare l'uso di ceralacca** in quanto sostanza nociva alla salute che, peraltro, vetrificandosi, a seguito di urti o pressioni può facilmente staccarsi e non arrivare integra a destinazione.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve pervenire entro le ore **09:00** del giorno **otto** anno **2018**, esclusivamente all'indirizzo indicato al paragrafo **VI.2** del bando di gara.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“B – OFFERTA ECONOMICA”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea sono resi mediante documentazione idonee equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ivi compreso il DGUE la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o suo procuratore.

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Il procuratore allega copia conforme della relativa procura. E' causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo e/o l'offerta economica in documenti contenuti nella Busta A.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice, e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui Modelli predisposti e messi a disposizione sul sito dell'Amministrazione all'indirizzo www.consorziocomunale.trapani.it, nella scheda relativa alla gara, consultabile accedendo alla sezione Servizi on-line-Gare e selezionando la gara in oggetto fra quelle indicate alla voce "Bandi di Gara e Contratti attivi".

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencati dal disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati nelle premesse del disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena d'esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali insanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o regolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad es: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento avente **data certa** anteriore alla data di scadenza delle offerte eccetera).

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Di seguito:

Il simbolo “*” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice.

Il simbolo “§” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,

in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- * La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello Allegato A/1 Schema domanda di partecipazione alla procedura reperibile sul sito internet www.consorziocomunale.trapani.it e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per la quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- * Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

- * Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- * Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. * **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. * **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzione di organo comune nonché;

c. * **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- * Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) * copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) * copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

* Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito dell'Ente www.consorziocomunale.trapani.it secondo quando di seguito indicato.

Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

(In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente per ciascun ausiliario allega:

- 1) * DGUE a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezione A e B. alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) * dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) * dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata consorziata;
- 4) * originale o copia autenticata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei



confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;

5) * PASSOE dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) * DGUE a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezione A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) * PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al punto 6 del presente disciplinare.(Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett.f-bis e f-ter del Codice –cfr.punto 14.3.1 n. 1 del presente disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dell'art. 49, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.80, comma 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art.80 comma 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1,2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato preso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale:

1. * dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. *dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. * accetta il **protocollo di legalità** ai sensi della Circolare Regionale dell'Assessorato dei Lavori pubblici del 31/01/2006 n. 593 (Protocollo di legalità) indicato nella domanda di partecipazione;
4. * dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 31/01/2014 e si impegna in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.



5. * accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari es. clausole del Capitolato speciale eccetera, per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

6. * accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

7. * *Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. (black list)* dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010)

Oppure

Dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14/12/2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

8. * *Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del codice*

dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93 , comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

9. * dichiarazione dei seguenti dati domicilio fiscale _____ partita IVA _____; ai fini della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del codice indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri indirizzo di posta elettronica _____;

10. * autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

Oppure

Non autorizzazione, qualora un partecipante eserciti la facoltà di "accesso agli atti" la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta prodotta e delle spiegazioni che saranno eventualmente in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperto da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art.53 comma 5 lett.a) del Codice;

11. * attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

13. * *Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267*

dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa amessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. b) e dell'art.110, comma 3

del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C lett.d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciate dal Tribunale Competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. * **PASSOE** di cui all'art.2, comma 3.2, delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. * documentazione, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

* atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- * mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- * dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

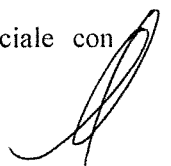
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- * atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- * dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- * dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con



rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

*dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

*dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

* dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

* in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici



aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

* in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

§ La busta “B – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello B1 [riportare i riferimenti del modello] allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) § il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere, escluso Iva e costi di sicurezza speciali per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) § l'indicazione dei propri oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del Codice stimati dall'impresa.

Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- c) § la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice stimati dall'impresa.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

§ l'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 14.1**.

§ sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

16 .CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta di ribasso sull'importo a base di gara, al netto dei costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso.

Qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci, l'Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale (c.d. Taglio delle Ali) ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice; pertanto, disporrà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata se il numero degli operatori economici ammessi è inferiore a dieci. Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 10 ma superiore a 5, si procederà all'estrazione a sorte della metodologia di calcolo della soglia di anomalia, all'individuazione della soglia e all'applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

La congruità delle offerte sarà valutata su quelle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata mediante ricorso ad uno dei metodi previsti dall'art.97 comma 2, che sarà sorteggiato in sede di gara prima dell'apertura delle offerte.

La congruità dell'offerta verrà valutata dal RUP così come previsto all'art. 5.3."Valutazione delle offerte anormalmente basse" delle "Linee guida n.3, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni-", aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Si precisa che nell'offerta non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta cifra decimale.

Nel caso siano state ammesse meno di cinque offerte, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art.97, comma 6, richiedendo le giustificazioni delle voci che compongono l'offerta economica presentata dalle imprese concorrenti.

Si procederà ad aggiudicare la gara al primo migliore offerente la cui offerta venga reputata congrua.

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso che sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta, purché



ritenuta valida e congrua.

Nel caso in cui aggiudicatarie risultassero più ditte con lo stesso ribasso percentuale, si procederà al sorteggio. Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore **08:30** del **09/01/2018** presso la sala gare del Libero Consorzio Comunale sito in Piazza V. Veneto 2- Trapani, e potranno assistere i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente almeno un giorno prima.

La commissione di gara composta da personale dello Staff Gare e Contratti procederà :

nella prima seduta pubblica a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti, e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

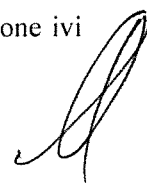
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente la commissione di gara procederà a

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
- b) Attivare, sentito il RUP, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.
- c) Effettuare, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/200 i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità e requisiti speciali di cui al precedente punto 7 (cfr. comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d) Redigere l'apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) Adottare, sentito il RUP, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del Codice;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà ai sensi dell'art.81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi



indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCPASS.

18. APERTURA DELLA BUSTA B- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Conclusa la valutazione della documentazione amministrativa, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche .

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino il medesimo ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

La commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 3 del Codice ed in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al Rup, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Rup tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del codice.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica della congruità di più offerte anormalmente basse.

Il RUP, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche delle offerte ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e , ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiese per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO



Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190]

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che



hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'appalto

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trapani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE VICARIO
Dott.ssa Anna Maria Santangelo
